



Oggetto: DPR 462/01 - Nuove procedure per la verifica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, protezione dalle scariche atmosferiche e impianti elettrici pericolosi.

Il DPR 462 del 22 ottobre 2001, con l'entrata in vigore il 23 gennaio 2002, modifica l'approccio dei "datori di lavoro" nei confronti delle verifiche ispettive, secondo le norme tecniche europee, UNI CEI. La novità più grande consiste nell'introduzione di "organismi esterni" individuati dal Ministero delle Attività Produttive, da affiancare alle ASS o ARPA per eseguire le verifiche ispettive. – In base al decreto il "datore di lavoro" ha **l'obbligo**, dopo la messa in esercizio, di far verificare periodicamente gli impianti. Con la nuova procedura, l'omologazione dell'imp. di terra e di protezione dai fulmini, coincide con la verifica che l'installatore rilascia con la dichiarazione di conformità, abrogando i vecchi modelli A e B. Al datore di lavoro resta l'onere di spedire la dichiarazione di conformità all'ASS-ARPA e ISPESL competente, che esegue le verifiche a campione, e fare le verifiche periodiche quinquennali per gli impianti normali, o biennali in caso di cantieri, locali ad uso medico e ambienti a maggior rischio.

Preso atto di questa nuova normativa, **cosa bisogna fare ?** Ci possono essere casi diversi:

Impianto già denunciato ma in attesa della prima verifica
<i>Verificare se la data della denuncia effettuata con i modelli A, B o C è antecedente il 23/1/1997 (per le verifiche quinquennali) o il 23/01/2000 (per le verifiche biennali) e in tal caso va presentata subito la richiesta di verifica all'ASS/ARPA o all'organismo abilitato. Nel caso che i 2 o 5 anni non siano passati, attendere la scadenza.</i>

Impianto già denunciato prima del 23/1/2002 e sottoposto in passato ad omologa e verifica
<i>Verificare la data dell'ultima verifica con la scadenza prevista nel DPR462/01 e, se i 2 o 5 anni non sono stati superati, si attende la scadenza e poi si chiede la verifica. – Se invece i 2 o 5 anni (verifica eseguita prima del 23/01/00 o del 23/01/97) sono passati bisogna chiedere subito la verifica all'ASS-ARPA o all'organismo abilitato.</i>

Impianto mai denunciato e realizzato prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 (5 marzo 1990)
<i>Se l'impianto non è stato oggetto di ristrutturazioni (quindi senza dichiarazione di conformità), si deve far accertare da un professionista abilitato, la rispondenza dell'imp. ai requisiti di sicurezza. Se l'imp. è conforme basta inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, accompagnata dalla relazione tecnica del professionista, come previsto nell'art. 6 del DPR 392/94 e predisporre documentazione per l'esecuzione delle verifiche periodiche. Se l'imp. non risulta conforme, il datore di lavoro incarica la ditta installatrice di eseguire l'adeguamento e spedisce la dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ASS-ARPA. – Attendere la sanzione per omessa denuncia.</i>

Impianto mai denunciato e realizzato dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 (5 marzo 1990)
<i>Se esiste la dichiarazione di conformità, va inviata per la denuncia dell'impianto e ci si deve aspettare la sanzione. Se non esiste la dichiarazione di conformità, il datore di lavoro incarica la ditta installatrice di eseguire l'adeguamento/ristrutturazione e spedisce poi la dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ASS-ARPA. E' possibile che la sanzione sia superiore per doppia inadempienza.</i>

(Il personale del *Servizio Assistenza* TC Impianti è comunque a disposizione per qualsiasi informazioni su altre possibili situazioni)

In pratica, nella stragrande maggioranza dei casi, il datore di lavoro deve rivolgersi ad un organismo abilitato (date le difficoltà oggettive delle ASS Locali ad evadere le pratiche) e chiedere la visita ispettiva. Prima della visita è naturalmente conveniente far verificare dall'installatore che tutto sia in regola, in modo da evitare un verbale con sanzione e relativa nuova verifica (che non è gratis) per accertare che tutto sia stato sanato. – Evidenziamo che la sanzione oltre che pecuniaria (da 258,00 a 1.033,00 euro) prevede una denuncia penale con possibile arresto fino a tre mesi (art. 389 DPR547 – Dlgs 758/94)

Il *Servizio assistenza* di **TC Impianti**, nell'intento di offrire alla propria clientela una prestazione sempre più completa e professionale, tramite il gruppo Synchro a cui è affiliato, ha messo a punto una collaborazione con alcuni dei più importanti e competenti "organismi abilitati". I servizio offerto da TC prevede che ai Clienti, oltre ad un tariffario calmierato, sia garantita una fattiva collaborazione finalizzata ad assicurare "**sicurezza**" in termini costruttivi, sanando eventuali situazioni anomale e potenzialmente pericolose. **TC Impianti** offre, oltre alla prestazione per la eventuale manutenzione, l'assistenza organizzativa e la consulenza necessarie a predisporre la verifica tecnica. – Qualora il cliente avesse stipulato il "contratto di manutenzione" con **TC Impianti**, usufruirebbe anche delle particolari tariffe orarie agevolate e dei molteplici servizi di assistenza.



Per maggiori informazioni, contattare il *Servizio Assistenza* al n° tel. 0434/241125